COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 950

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 950

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore VECELLIO: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della magnifica Comunità di Cadore » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4114) 950

PRESIDENTE 950, 951

FORNALE, *Relatore* 950

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

PREARO ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (3445);

PAG.

BONOMI ed altri: Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-66 (4216);

Senatori TORTORA e CARELLI: Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4302);

Senatori COMPAGNONI ed altri: Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti (*Approvata dalle Commissioni II e VIII, riunite, del Senato*) (4303);

LORETI e PREARO: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (4323) 951

PRESIDENTE 951, 953, 955

PAG.

LORETI 954
MENGOZZI, *Relatore* 952
OGNIBENE 953

Votazione segreta:

PRESIDENTE 955

La seduta comincia alle 10,30.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Leonardis, Ferrari Riccardo, Gerbino e Negrari.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato D'Amato sostituisce il deputato Lettieri.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Vecellio: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della magnifica comunità del Cadore *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Vecellio: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della magnifica comunità di Cadore ».

Il Relatore onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Con il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico alle Regole della magnifica comunità di Cadore, dettando nel contempo norme per l'utilizzazione dei beni silvopastorali della comunità.

Queste Regole, sarà bene ricordarlo, sono delle antiche associazioni, composte dai rappresentanti di tutte le famiglie iscritte in una apposita anagrafe. Tali associazioni amministrano il patrimonio comune, i cui proventi servono, tra l'altro, per il finanziamento di opere pubbliche.

Con il citato decreto del 1948, al fine di tutelare gli interessi della comunità, fu stabilito che tutti i beni comuni erano invendibili e indivisibili. Inoltre fu stabilito che i proventi derivanti dall'utilizzazione di questi beni, una volta sodisfatti i diritti delle famiglie, devono essere impiegati come contributo alle finanze dei comuni o per l'assunzione da parte delle comunità stesse di compiti di pubblica utilità. Infine, l'assemblea delle Regole può affidare ai comuni l'amministrazione dei propri beni, ma in questo caso anche il comune è soggetto agli stessi obblighi stabiliti per le regole. Il senatore Vecellio, constatata che si è prodotta una cristallizzazione dei beni, il che impedisce una qualsiasi operazione, anche la più necessaria, di diversa utilizzazione dei beni delle Regole, (tra l'altro perché queste hanno dovuto presentare alla prefettura l'elenco particolareggiato dei beni), prende ad esempio il fatto che a volte anche il demanio statale, in situazioni particolari, toglie il vincolo di inalienabilità ad alcuni beni. Da ciò trae motivo per chiedere che anche queste comunità, in caso di pubblica esigenza, possano alienare i loro beni. Naturalmente la modifica richiesta deve contentere anche limiti ben percisi e condizioni molto chiare, onde poter consentire eventuali vendite impedendo però abusi, in modo che da tali operazioni il patrimonio di ogni regola non subisca menomazioni, ma anzi miglioramenti ed ampliamenti. In altre parole, l'iniziativa del senatore Vecellio tende ad eliminare il vincolo assoluto oggi esistente, in forza del quale è sufficiente che un solo regoliere non sia d'accordo per impedire qualsiasi alienazione, pur necessaria.

Come relatore mi dichiaro favorevole all'approvazione di questa proposta di legge (già approvata all'unanimità al Senato), ma per obbiettività devo far presente che uno dei comuni interessati, San Vito di Cadore, ha espresso, tramite la giunta comunale e gli altri enti locali, parere contrario a questa modifica, nella convinzione che una innovazione di questo genere aprirebbe domani la strada ad ogni sorta di abusi.

Questa considerazione, lo riconosco, potrebbe anche avere qualche fondamento, ma

credo possa tranquillizzarci il particolare meccanismo cautelativo previsto dalla proposta di legge.

Mi auguro pertanto che la Commissione vorrà esprimersi in senso favorevole all'approvazione di questo testo, in modo che esso possa divenire legge dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti comma:

« Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purché essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purché il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvopastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento.

Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno metà dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri intervenuti.

In ogni caso la deliberazione dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, la proposta di legge che di esso consta sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Prearo ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (3445); Bonomi ed altri: Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-66 (4216); senatori Tortora e Carelli: Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti *(Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4302); senatori Compagnoni ed altri: Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti *(Approvata dalle Commissioni II e VIII, riunite, del Senato)* (4303); Loreti e Prearo: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (4323).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle seguenti proposte di legge:

Prearo ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti »; Bonomi ed altri: « Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-66 »; Senatori Tortora e Carelli: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti »; Senatori Compagnoni ed altir: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,

n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti e aceti »; Loreti e Prearo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubpubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Il Relatore onorevole Mengozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

MENGOZZI, *Relatore*. Le proposte di legge all'ordine del giorno tendono a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

Sono, precisamente, al nostro esame cinque proposte delle quali tre presentate alla Camera e due provenienti dal Senato. Esse non hanno analogo contenuto, dato che le proposte n. 3445, di iniziativa dei deputati Prearo ed altri e n. 4323, di iniziativa dei deputati Loreti e Prearo, sono più ampie delle altre.

La proposta n. 3445, presentata a un anno di distanza dall'entrata in vigore del decreto presidenziale citato, affronta alcuni problemi che elencherò brevemente. Essi concernono: il perfezionamento delle norme di difesa degli spumanti naturali; la disciplina dell'impiego in enologia dello azoto; il perfezionamento delle norme di difesa degli spumanti naturali, la modificazione del modo di distinguere i frizzanti naturali dai frizzanti artificiali; la variazione del limite massimo consentito per l'alcool metilico e il controllo dei vini destinati alla fabbricazione dell'aceto; l'impiego dei supertorchiati nelle cantine di produzione; la proroga del termine di denuncia delle cantine per i piccoli complessi, la quale, comportando una modifica dell'articolo 40 del decreto presidenziale, è considerata una delle questioni più urgenti; il regime delle bottiglie da vino aromatizzato e da aceto preesistenti; un congruo aumento del periodo di smaltimento concesso ai rivenditori di prodotti altrui confezionati in base alla vecchia legge, e la proroga del termine per l'esecuzione delle norme di nuova prescrizione che impongono la separazione dei locali.

La proposta n. 4216, di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri, affronta soltanto il problema previsto dall'articolo 40 del decreto presidenziale, tendendo a prorogare al 31 dicembre 1967 e al 15 agosto 1967 i termini prescritti, rispettivamente, dall'articolo 40 e dall'articolo 21 del decreto medesimo.

La proposta n. 4323, di iniziativa dei deputati Loreti e Prearo, affronta alcuni problemi che sono anche oggetto della proposta n. 3445, precedentemente esaminata. Per quanto riguarda l'articolo 21 e l'articolo 40 del decreto presidenziale, si ribadisce, in sostanza, il contenuto della proposta dell'onorevole Bonomi, cioè si propone che, per l'articolo 21, i termini per la denuncia valgono solo per l'anno 1967 e che, per l'articolo 40. sia disposta una sanatoria, distinguendo però i casi in cui tale sanatoria deve operare nei confronti di sentenze passate in giudicato da quelli in cui deve operare per procedimenti in corso. L'anzidetta proposta si occupa, poi, del problema del cosiddetto abbigliamento dei vini spumanti (cioè, tende a difendere questo prodotto tipico in modo che altri vini non possano assumere le caratteristiche esterne di commercializzazione che devono essere proprie dei vini spumanti) e del problema dei vini frizzanti, i quali devono avere una denominazione specifica e un abbigliamento particolare che non si confonda con altri tipi di abbigliamento e, soprattutto, con quello dei vini spumanti.

Sono previsti, inoltre, alcuni emendamenti formali e, infine, all'articolo 7, onde evitare ulteriori abusi, si estende la bolletta di accompagnamento ai sottoprodotti della vinificazione.

Le proposte del Senato sono, come ho già detto, due. La prima, di iniziativa dei senatori Tortora e Carelli, affronta un problema che non è trattato da alcuna delle proposte in esame, e cioè la modificazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica del 1965, n. 162, mediante l'introduzione del concerto del ministro del commercio estero – oltre che di quello della sanità – nei casi in cui sia concesso, a condizioni di reciprocità, il nulla osta per l'importazione di vini pregiati esteri che non corrispondano ai requisiti previsti dal decreto presidenziale, purché tali vini siano in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana. Poi abbiamo un'altra proposta del Senato, anche essa approvata in un nuovo testo, e presentata a suo tempo dai senatori Compagnoni ed altri. Essa si occupa soltanto dei problemi attinenti agli articoli 21 e 40 del citato decreto presidenziale e propone in sostanza di spostare il termine previsto dall'articolo 21 al 31 ottobre e quello previsto dall'articolo 40 a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Come appare da questa rapida disamina della situazione, si presentano davanti a noi alcune strade diverse, tra le quali dovremo oggi stabilire quale sia più opportuno imboccare. Innanzi tutto potremmo approvare senza modifiche le due proposte pervenuteci dal Senato: in questo modo faremmo fronte ai problemi sorti con l'applicazione del decreto presidenziale in parola, in conseguenza del mancato ossequio di molti contadini ai termini perentori fissati negli articoli 21 e nell'articolo 40; da ciò sono derivate molte denunce ed anche alcune condanne, in molti casi sostanzialmente non del tutto eque, in quanto moltissimi produttori non erano a conoscenza di quei termini (anche se non intendo invocare, qui a scusante l'ignoranza della legge). Seguendo questa prima via, come ho detto, si potrebbe con la massima tempestività sanare queste incresciose situazioni, a patto però che la Commissione creda nella validità e nell'efficacia del testo proposto dal Senato, e non sia invece dell'avviso che sia anche necessario introdurre (come fatto nella proposta Loreti) con un apposito articolo una specifica sanatoria sia delle cause già passate in giudicato, sia dei procedimenti ancora in corso. Qui sorge il grosso problema che è già stato sollevato al Senato, e che ha anzi portato queste proposte di legge anche davanti alla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento; infatti a parere del Ministro della giustizia questo provvedimento conterrebbe in realtà una implicita amnistia e quindi alcuni senatori ritenevano si dovesse seguire l'apposito procedimento di delega al Capo dello Stato.

La seconda strada potrebbe essere quella di rimanere sempre nell'ambito degli articoli 21 e 40, introducendo però nelle proposte del Senato alcune modifiche che le rendano maggiormente efficaci e cercando altresì di fonderle, ove sia possibile, con il testo della proposta Loreti e Prearo, in modo da dar vita ad una legge organica che elimini veramente qualsiasi dubbio e porti nel contempo anche la sanatoria indicata e da tutti ritenuta necessaria.

La terza strada è quella di prendere in esame globalmente tutta la materia, esaminando non soltanto i problemi legati all'articolo 21 e all'articolo 40 ma anche tutti gli altri molteplici aspetti, alcuni dei quali sono stati recepiti anche nella proposta di legge presentata per ultima dagli onorevoli Loreti e Prearo. Vi sono però ancora degli altri problemi non previsti neppure da quest'ultima stesura, ma compresi nella proposta 3445, presentata l'anno passato. Probabilmente, inoltre, la discussione porrebbe in luce anche altri problemi non previsti fino a questo momento in alcun testo, ma che sono stati evidenziati dall'esperienza di questi ultimi anni e che richiederebbero ulteriori modifiche del decreto presidenziale oggetto di discussione.

In ogni caso comunque, nel discutere di tutte queste modifiche, è di primaria importanza non perdere mai di vista quelli che furono gli obiettivi fondamentali di quel decreto e cioè la repressione delle frodi nel campo della preparazione e del commercio dei vini e derivati. Ogni nostra azione pertanto dovrà essere limitata ad eliminare eventuali iniquità o misure dimostratesi inadeguate, in modo tale però da non modificare lo spirito originario della norma.

Se infine si intende affrontare il problema nella sua totalità, potrebbe essere forse utile la nomina di un Comitato ristretto, il quale però dovrebbe concludere i suoi lavori con estrema rapidità, in quanto dobbiamo sempre tener presente l'urgenza incalzante di risolvere al più presto i problemi posti dagli articoli 21 e 40.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare l'onorevole Mengozzi per l'accuratezza della sua relazione e, prima di cedere la parola ai colleghi che ne faranno richiesta, vorrei far presente che il relatore ha prospettato la possibilità di seguire varie linee di lavoro e che quindi sarebbe utile conoscere anche su questo argomento l'opinione delle varie parti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OGNIBENE. Il nostro gruppo è d'accordo con i fini che le proposte in esame si prefiggono nel senso di apportare al decreto presidenziale gli opportuni perfezionamenti, senza per altro alterarne la struttura fondamentale.

Facciamo però presente che soltanto di recente sono state presentate altre proposte di legge (come quella Compagnoni e l'ultima dei colleghi Prearo e Loreti), proposte che per la prima volta pongono sul tappeto problemi di cui prima (fino alla seduta di luglio dedicata dalla nostra Commissione appunto a questi problemi) non si era tenuto conto. Si può quindi capire come noi ci siamo venuti a trovare in una situazione difficile, essendoci preparati a dare il nostro contributo all'esame dei soli problemi connessi all'articolo 21 e all'articolo 40 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162.

Mi sembra pertanto che, per svolgere un lavoro più costruttivo e concreto, sarebbe opportuno dare la precedenza alle norme che riguardano la sanatoria di quanto verificatosi in conseguenza dei termini fissati agli articoli 21 e 40, nominando al contempo un Comitato ristretto per il coordinamento e l'approfondimento di tutta l'altra materia.

Preferisco per il momento non entrare nel merito dei vari problemi, ma rinviare questa parte a quando la Commissione avrà stabilito la via da seguire.

LORETI. Il problema che interessa più direttamente i produttori vitinicoli è quello relativo alle violazioni degli articoli 21 e 40 per la mancata denuncia delle cantine e dei vasi vinari, la quale è derivata non tanto dalla cattiva volontà dei proprietari di cantine e dei produttori vitivinicoli, quanto dalla scarsa chiarezza delle norme legislative, dato che negli articoli in esame non era fissato un termine di decorrenza per la denuncia. Questa incertezza è stata accresciuta successivamente dai chiarimenti chiesti dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, che diramò anche una circolare con la quale si davano istruzioni per le denunce e si precisava, in particolare, quali documenti dovevano essere allegati alle denunce stesse.

Dopo questi chiarimenti del Ministero, i viticultori ritennero che potevano pacificamente fare le denunce senza incappare nelle maglie della legge. Al contrario, coloro che hanno presentato queste denunce sono stati sottoposti a processo e condannati a pene molto onerose, considerato che il minimo della pena è di 200.000 lire di ammenda. Inoltre, alcuni non hanno potuto fare opposizione entro i brevi termini previsti; altri, che si sono opposti, si trovano di fronte alla Corte di Cassazione, le cui decisioni sono imminenti. Si ritiene che vi siano anche casi di sentenze passate in giudicato.

Quindi, il problema è molto complesso, sia dal punto di vista pratico, che dal punto di vista giuridico.

I colleghi hanno ricordato che, al Senato, le proposte attinenti ai termini previsti dagli articoli 21 e 40 sono state esaminate dalle Commissioni riunite giustizia e agricoltura le quali, per motivi giuridici, hanno modificato alcune norme della proposta presentata dai senatori Compagnoni ed altri. Sembra però che queste norme non siano eccessivamente tranquillizzanti; non lo sono affatto, per esempio, per quanto riguarda le condanne passate in giudicato. A tale riguardo alcuni ritengono che si potrebbe fare un richiamo non esplicito all'articolo 2 del Codice penale, altri ritengono che, trattandosi di materia penale, la legge debba essere chiara ed esplicita. Insieme a tali questioni, ne sono sorte poi altre, relative alle modifiche di alcuni altri articoli del decreto presidenziale.

Nella proposta da me presentata insieme con il collega Prearo sono stati presi in considerazione non solo gli articoli 21 e 40, ma anche altre norme che devono essere modificate al fine di rendere più esplicita la volontà del legislatore, volta al fine di garantire meglio i consumatori e i produttori da eventuali sofisticazioni. Ad esempio, le nostre proposte di modifica tendono a garantire che, per quanto riguarda i sottoprodotti della vinificazione, non vi siano possibilità di frodi e che, per quanto riguarda il trasporto dello zucchero, si individui esattamente la destinazione del medesimo.

Se i colleghi convengono, penso che a base della discussione possa essere presa la proposta da noi presentata, dato che essa racchiude in sé tutti gli argomenti che sono al nostro esame, siano essi contenuti nelle proposte di iniziativa della Camera o nelle proposte approvate dal Senato.

La proposta dei senatori Tortora e Carelli è sostanzialmente recepita in un nostro articolo, e credo che questo non debba destare alcuna preoccupazione, trattandosi di una lieve modifica, cioè di un concerto fra il Ministero dell'agricoltura e quello della sanità.

Nella stessa proposta sono inoltre accolte, con alcune precisazioni, le richieste avanzate, attraverso le proposte della Camera e del Senato, riguardo agli articoli 21 e 40. Abbiamo, infatti, affermato che tutte le denunce che saranno fatte anteriormente ai termini fissati nella nostra proposta non costituiscono reato. Questa precisazione appare necessaria poiché (anche se taluno interpreta che, riaprendosi i termini, le violazioni di legge commesse nel periodo di vigenza della precedente legge possono essere sanate qualora la condanna non sia passata in giudicato) esistono al riguardo alcuni dubbi. Inoltre, per lo stesso motivo, abbiamo ritenuto indispensabile un richiamo esplicito all'articolo 2 del Codice penale, qualora esistano condanne penali passate in giudicato.

Ritengo, quindi, opportuno prendere per testo base la proposta di legge presentata dal collega Prearo e da me, e non penso sia ne-

cessario nominare un comitato ristretto, dato che sulla questione fondamentale – riguardante le modifiche agli articoli 21 e 40 – siamo tutti concordi nel formulare un testo che possa meglio rispecchiare le esigenze dei produttori e dei viticultori. In tal modo, credo che potremmo rapidamente affrontare le questioni al nostro esame; mentre, in caso contrario, ritarderemmo la definizione di questi problemi senza risolvere una situazione che è abbastanza complessa.

PRESIDENTE. Da quanto emerso dagli interventi succedutisi fino a questo momento, si sono delineate alcune posizioni, non troppo divergenti tra di loro, tanto da far sperare che non sia difficile trovare un punto di incontro.

Il relatore aveva prospettato tre vie diverse per giungere alla soluzione del problema, e tra queste l'onorevole Ognibene ha scelto quella di affrontare immediatamente i problemi connessi con gli articoli 21 e 40 del decreto presidenziale, demandando tutti gli altri ad un Comitato ristretto per il coordinamento e l'approfondimento della materia.

L'onorevole Loreti invece propone di affrontare immediatamente la discussione dell'ultima proposta Loreti e Prearo che, oltre a risolvere i problemi relativi all'articolo 21 e all'articolo 40, ne affronta e risolve anche altri ritenuti urgenti e indifferibili. In tal caso quindi non sarebbe necessaria la formazione di un Comitato ristretto.

In conclusione, nel tentativo di conciliare le due tesi ed evitare che il discorso sulla via da seguire ci porti troppo lontano nel tempo (mentre tutti concordano sulla necessità di far presto) vorrei appoggiare la richiesta di convocare un Comitato ristretto il quale, esaurito il suo compito con la massima sollecitudine, dovrà riferire alla Commissione indicando la via più idonea da seguire. Dovrà cioè dirci se sia il caso di affrontare subito i problemi connessi con gli articoli 21 e 40 e rinviare il resto, oppure non sia meglio porre subito in discussione la proposta Loreti-Prearo, con qualche altra eventuale aggiunta per punti considerati indifferibili, rinviando ad altro momento la restante materia.

Se decidiamo di seguire la via da me indicata, potremmo trovarci entro brevissimo tempo in condizione di affrontare e risolvere in un'unica seduta i problemi che ci interessano.

Ove la Commissione sia d'accordo, potrei convocare il Comitato ristretto anche per il pomeriggio di oggi, in modo che esso potrebbe concludere i suoi lavori nelle more che ci pervenga il necessario parere della Commissione giustizia. Non apppena questa si sarà pronunciata, o saranno decaduti i termini previsti dal Regolamento, potremo riunirci di nuovo per ascoltare le conclusioni del Comitato ristretto e giungere rapidamente ad una conclusione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge del senatore Vecellio: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della Magnifica comunità di Cadore » (4114).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonini, Beccastrini, Bignardi, Bo, Della Briotta, Fornale, Franzo, Gessi Nives, Gombi, Imperiale, D'Amato, Loreti, Marras, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Pala, Prearo, Radi, Rinaldi, Sedati, Truzzi, Vaja.

Sono in congedo:

De Leonardis, Ferrari Riccardo, Gerbino, Negrari.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO